



**COMUNE DI MERGOSCIA**

# **PIANO REGOLATORE**

**NORME DI APPLICAZIONE**

Pianificazione e Urbanistica

**bcm**

6600 Locarno

Locarno, gennaio 1997

---

<b>CAPITOLO I</b>	<b>NORME INTRODUTTIVE</b>	
Art. 1	Base legale	1
Art. 2	Obiettivi	
<b>CAPITOLO II</b>	<b>NORME GENERALI</b>	
Art. 3	Componenti	2
Art. 4	Suddivisione del territorio	
Art. 5	Edificabilità dei fondi	3
Art. 6	Distanze dai confini	
Art. 7	Distanze tra gli edifici	
Art. 8	Altre distanze	4
Art. 9	Modo di misurare l'altezza	
Art. 10	Sopraelevazione di edifici esistenti	
Art. 11	Costruzioni accessorie	
Art. 12	Residenza primaria	5
Art. 13	Limite di immissione fonica	
Art. 14	Linea di arretramento	
<b>CAPITOLO III</b>	<b>PIANO DEL PAESAGGIO</b>	
Art. 15	Zona forestale	6
Art. 16	Zona agricola	
Art. 17	Zone agricole speciali	
Art. 18	Zone agricole dei Monti	7
Art. 19	Zona di protezione del paesaggio	
Art. 20	Zona di protezione della natura	8
Art. 21	Elementi naturali protetti	
Art. 22	Sorveglianza	9
Art. 23	Zone di pericolo	
Art. 24	Zona di protezione delle sorgenti	
Art. 25	Costruzioni meritevoli di protezione	
Art. 26	Punti panoramici	10
Art. 27	Tutela dei ritrovamenti archeologici	
Art. 28	Opere di cinta	
Art. 29	Edifici fuori zona edificabile	
Art. 30	Zona senza particolare destinazione	

<b>CAPITOLO IV</b>	<b>ZONE EDIFICABILI</b>	
Art. 31	Zona dei nuclei	11
Art. 32	Zona residenziale estensiva	12
Art. 33	Zona residenziale primaria	
<b>CAPITOLO V</b>	<b>PIANO DEGLI EDIFICI E SPAZI PUBBLICI</b>	
Art. 34	Edifici di interesse pubblico	13
Art. 35	Attrezzature pubbliche	
<b>CAPITOLO VI</b>	<b>PIANO VIARIO</b>	
Art. 36	Gerarchia stradale	14
Art. 37	Distanza delle strade	
Art. 38	Posteggi	15
<b>CAPITOLO VII</b>	<b>DISPOSIZIONI FINALI</b>	
Art. 39	Norme transitorie e finali	16

**CAPITOLO I****NORME INTRODUTTIVE****Art. 1****Base legale**

1. Il Piano regolatore di Mergoscia (P.R.) trova la sua base legale nella Legge federale sulla Pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LALPT) e nella relativa Legge di applicazione cantonale del 23 maggio 1990 (RALALPT).
2. Per quanto non direttamente disposto dal presente regolamento sono applicabili le disposizioni federali, cantonali e comunali concernenti l'edilizia, le foreste, l'acqua, la protezione dei monumenti storici e naturali e artistici, del paesaggio e dell'ambiente in generale.

**Art. 2****Obiettivi**

Il Piano regolatore deve permettere un uso parsimonioso del territorio comunale e favorire uno sviluppo armonioso della comunità ponderando nella giusta misura gli interessi di protezione dell'ambiente e della crescita economica a garanzia di una decorosa qualità di vita.

## CAPITOLO II

## NORME GENERALI

**Art. 3  
Componenti**

Il Piano regolatore è composto dalla seguente documentazione:

1. Documenti con forza legale
  - a. rappresentazioni grafiche
    - piano del paesaggio
    - piano delle zone edificabili
    - piano delle attrezzature ed edifici di interesse pubblico
    - piano del traffico
    - inventario degli edifici fuori zona edificabile EFZE
    - regolamento di applicazione
2. Documenti complementari
  - piano dei servizi tecnologici
  - compendio dello stato dell'urbanizzazione
  - inventario delle componenti naturali
  - relazione di pianificazione e programma degli investimenti

**Art. 4  
Suddivisione  
del territorio**

Il Comune di Mergoscia è suddiviso nelle seguenti zone di utilizzazione

- Zona dei Nuclei (ZE)
- Zona residenziale primaria (ZE)
- Zona residenziale (ZE)
- Zone per le attrezzature e gli edifici d'interesse pubblico (ZE)
- Zone agricole (FZE)
- Zona forestale (FZE)
- Zone di protezione del paesaggio (FZE)
- Zone di protezione della natura (FZE)
- Zona di pericolo (FZE)
- Zona di protezione delle sorgenti (FZE)

**Art. 5**  
**Edificabilità**  
**dei fondi**

I fondi in zona edificabile sono edificabili nel rispetto delle seguenti condizioni:

- gli edifici sono conformi alla funzione prevista per la singola zona di utilizzazione
- se il fondo è sufficientemente urbanizzato e in particolare esistono
  - . sufficiente accesso pedonale o veicolare
  - . le necessarie condotte dell'acqua potabile
  - . possibilità di evacuazione delle acque luride

Il Municipio è tenuto a realizzare tutte le opere necessarie a rendere sufficientemente urbanizzate le zone edificabili.

Il Municipio elabora il Piano del compendio sullo stato dell'urbanizzazione secondo le prescrizioni dell'Ordinanza federale dell'ottobre 1989 e lo aggiorna a dipendenza delle opere di urbanizzazione realizzate.

**Art. 6**  
**Distanze dai**  
**confini**

1. La distanza minima verso un fondo aperto o semplicemente cinto (escluse le superfici viarie) è così stabilita:

- nei nuclei:
  - . a confine se la nuova costruzione non presenta aperture
  - . a m 1,50 se la nuova costruzione presenta aperture
- nelle altre zone edificabili: m 3,00

2. Previo accordo tra i confinanti il Municipio concede la deroga alla distanza verso i confini privati. L'accordo deve essere presentato al Municipio in forma scritta e annotato nel registro degli indici.

**Art. 7**  
**Distanza tra**  
**gli edifici**

1. Le distanze minime tra gli edifici sono le seguenti:

- nei nuclei:
  - . contiguità verso edifici senza aperture posti sul confine
  - . verso edifici senza aperture: m 3,00
  - . verso edifici con aperture: m 4,00
- nelle altre zone edificabili: m 6,00

2. Riservata l'approvazione del Municipio i proprietari possono accordarsi per ridurre la distanza tra gli edifici quando è dimostrato un uso più razionale del territorio e in caso di esigenze di carattere architettonico.

L'accordo deve essere presentato al Municipio in forma scritta e annotato a registro degli indici.

3. Per quanto riguarda gli interessi tra i privati derivanti dall'applicazione della deroga prevista al capoverso 2 vale quanto previsto dal CCS la cui applicazione è di competenza del giudice civile.

**Art. 8****Altre distanze**

Distanza verso il bosco: m 10,00  
Distanza verso i corsi d'acqua: m 6,00

- restano riservate le prescrizioni particolari previste dal Piano del paesaggio
- deroghe alle citate distanze sono ammesse solo con il preavviso favorevole della autorità competenti, in particolare la distanza minima dal bosco non potrà essere inferiore ai m 6,00.

**Art. 9****Modo di misurare l'altezza**

L'altezza delle costruzioni si misura dal terreno sistemato corrispondente alla facciata più alta.

Il terreno sistemato dal quale è misurata l'altezza è stabilito dalla media fra le quote del terreno naturale rilevate sui punti estremi della facciata più alta ritenuto che la quota media non sia inferiore alla quota minima (vedi allegato 1).

**Art. 10****Sopraelevazione di edifici esistenti**

La sopraelevazione di edifici esistenti posti ad una distanza da confine e tra edifici inferiore a quanto prescritto sono concessi alla condizione che siano rispettate tutti gli altri parametri previsti dalle norme di zona (altezza, indici, ecc.).

**Art. 11****Costruzioni accessorie**

Per costruzioni a carattere accessorio s'intendono tutte quelle che non sono destinate ad abitazione o al lavoro.

La superficie di tali edifici deve essere limitata alle reali necessità di servizio all'edificio principale.

Altezze: alla gronda m 4,00

Distanze: - verso un fondo aperto  
          . a confine senza aperture  
          . a m 1,50 con aperture.

In generale la costruzione di un edificio accessorio deve essere integrata architettonicamente con l'edificio principale.

Le solette adibite a posteggi scoperti sui terreni in pendenza non vengono computate quale superficie edificata nella misura necessaria per la costruzione dei posteggi secondo le prescrizioni.

**Art. 12**  
**Residenza**  
**primaria**

Un'abitazione è considerata primaria quando è atta a tale scopo e quando l'utente ha il suo domicilio nel Comune o vi risiede per lunghi periodi per motivi di studio o di lavoro.

Le residenze secondarie esistenti al momento dell'entrata in vigore del Piano regolatore possono essere mantenute.

Il Municipio può, in casi eccezionali, accordare delle deroghe se:

- a. il proprietario ha acquisito l'abitazione in via ereditaria
- b. il proprietario ha vissuto a lungo nel Comune ed è seriamente intenzionato a ritornarvi per risiedervi durevolmente
- c. la natura dell'abitazione è palesemente inadatta all'uso quale residenza primaria
- d. la conservazione della residenza primaria comporta per il proprietario un sacrificio economico eccessivo.

**Art. 13**  
**Limite di**  
**immissione**  
**fonica**

In base all'ordinanza federale contro le immissioni foniche (OIF) ad ogni zona di utilizzazione viene assegnato un grado di sensibilità al rumore.

In particolare:

- in una zona con grado di sensibilità al rumore II non sono ammesse aziende mediamente moleste o moleste
- in una zona con grado di sensibilità al rumore III non sono ammesse aziende fortemente moleste.

Aziende o attività esistenti incompatibili con il grado di sensibilità fissato per ogni singola zona devono essere risanate ai sensi del capitolo 4 OIF.

Nel caso di nuova costruzione all'interno della fascia con probabile immissione fonica superiore al grado di sensibilità II è necessario la presentazione di una perizia fonica che dimostri come i limiti d'immissione siano rispettati o in caso contrario indichi gli eventuali accorgimenti necessari volti a proteggere l'edificio dai rumori eccessivi.

**Art. 14**  
**Linea di**  
**arretramento**

1. La linea di arretramento fissa il limite fino dove è possibile l'edificazione delle costruzioni principali e accessorie.
2. La linea di arretramento è indicata nel piano delle zone.



## CAPITOLO III

## PIANO DEL PAESAGGIO

## Art. 15

## Zona forestale

1. La zona forestale comprende tutti i territori definiti quale superficie boschiva in base alla legge forestale 4 ottobre 1991.
2. Il limite della zona forestale è inserito nel PR a titolo indicativo ad eccezione dei margini di contatto tra il bosco e le zone edificabili per le quali si rimanda ai piani specifici di rilievo 1:500 e 1:1'000 (art. 10 cpv2 Lfo).

## Art. 16

## Zona agricola

1. La zona agricola comprende i terreni che per la loro idoneità sono riservati all'utilizzazione agricola, in particolare sono riportati gli "altri terreni idonei all'agricoltura" secondo il Piano direttore cantonale.
2. Nuove costruzioni ed impianti sono autorizzati solo se indispensabili per l'attività agricola.
3. Le eccezioni in conformità dell'art. 24 LPT e del relativo regolamento cantonale di applicazione sono ammesse unicamente se non si oppongono agli interessi della gestione agricola del territorio.
4. L'ubicazione, l'aspetto delle costruzioni e degli impianti deve conformarsi alle finalità della protezione dell'ambiente e del paesaggio.

Grado di sensibilità: III (art. 43 OIF).

## Art. 17

## Zone agricole speciali

La zona agricola speciale comprende i prati magri e/o secchi presenti nelle aree dei Monti, protetti dalla LPNP come pure le fasce minime di rispetto necessarie alla loro salvaguardia.

Lo sfruttamento delle superfici agricole speciali deve essere effettuato in maniera estensiva e compatibilmente al rispetto dei valori naturalistici presenti.

Per preservare le aree agricole speciali dall'imboschimento e per proteggere le loro caratteristiche i proprietari sono tenuti alla cura dei terreni mediante decespugliamento e sfalcio annuale da effettuarsi in autunno, dopo produzione dei semi, oppure tramite pascolamento molto estensivo.

In caso di inadempienza dei singoli proprietari, il comune può sostituirsi senza il consenso del privato a svolgere i suoi obblighi richiedendo lo stesso un contributo sostitutivo.

È vietato depositare o bruciare sul posto la lettiera recuperata con lo sfalcio.

Grado di sensibilità III (art. 43 OIF).

**Art. 18**  
**Zone agricole**  
**dei Monti**

La zona agricola dei Monti comprende le superficie aperte (prati da sfalcio e pascoli) situate nel comprensorio dei Monti.

Valgono le seguenti prescrizioni:

1. Ogni piantagione esterna ai rustici deve comprendere specie vegetali indigene.
2. Sono vietate tutte le recinzioni, anche quelle con alberi e cespugli sempreverdi, ad eccezione di quelle mobili necessarie per le attività agricole.
3. Il Municipio predispose gli interventi di salvaguardia contro l'imboschimento e di valorizzazione ambientale e di paesaggistica; in caso di utilizzazione agricola il Municipio può versare un sussidio complementare finalizzato alla salvaguardia dell'estensione delle superfici prative libere.
4. Grado di sensibilità: III (art. 43 OIF).

**Art. 19**  
**Zona di protezione**  
**del paesaggio**

La zona di protezione del paesaggio comprende le aree di particolare valore paesaggistico, naturalistico e storico culturale. Ogni intervento deve essere subordinato al rispetto delle caratteristiche proprie e dell'armonia presenti nel territorio protetto.

Valgono le seguenti prescrizioni:

1. Sono vietati
  - ° l'eliminazione di elementi naturali (siepi, boschetti, alberi singoli)
  - ° importanti modifiche della morfologia del terreno
  - ° le coltivazioni in serra.
2. La gestione delle aree agricole deve essere, nel limite del possibile, di tipo estensivo.
3. L'ubicazione, l'aspetto e le dimensioni di eventuali interventi edilizi sulla base dell'art. 24 LPT dovranno conformarsi alle finalità di protezione. La domanda di costruzione dovrà essere corredata da un piano di sistemazione esterna contenente precise indicazioni riguardanti tipo e ubicazione di eventuali piantagioni, cinte e pavimentazioni.
4. Ogni intervento sullo stato fisico dei fondi, anche se esente da permesso o notifica (art. 37 RALE) deve essere notificato al Municipio, il quale ne valuterà la compatibilità con le finalità di protezione del paesaggio.

**Art. 20**  
**Zona di protezione**  
**della natura**

La zona di protezione della natura comprende le aree di massimo interesse naturalistico: i loro contenuti sono integralmente protetti.

Esse sono:

- ° la paluda con le relative fasce di rispetto di "Perbioi", "Bresciadiga" e "Cortoi"
- ° lo stagno in località "Monti di Lego".

Ai principali accessi tali aree sono adeguatamente segnalate con le informazioni relative alla finalità e modalità di protezione e divieti.

Valgono le seguenti prescrizioni:

1. Sono ammesse solo le attività che contribuiscono a mantenere e promuovere l'esistenza di ambienti naturali diversificati e ben strutturati e che hanno lo scopo di salvaguardare o favorire la presenza di specie animali e vegetali protette. Sono pure permesse tutte le attività e gli interventi compatibili con le esigenze di protezione.
2. Sono vietati gli interventi o le attività che possono danneggiare le componenti naturali o pregiudicare l'immagine del paesaggio.

**Art. 21**  
**Elementi naturali**  
**protetti**

Sono considerati elementi naturali protetti gli oggetti e gli ambienti di particolare pregio naturalistico e/o paesaggistico indicati nel Piano del paesaggio.

Essi sono:

- ° i corsi d'acqua e le loro rive
- ° le cascate
- ° le siepi naturali, i boschetti e gli alberi isolati segnati sul piano 1:2'000 e 1:10'000
- ° le stazioni di *Osmunda regalis*
- ° le grotte "Caurga" e "Cresta"
- ° i luoghi di riproduzione dei rettili
- ° gli affioramenti rocciosi con vegetazione xero-termofila

In generale è vietata qualsiasi manomissione o intervento che possa modificare l'aspetto, le caratteristiche o l'equilibrio biologico presente. Deroghe possono essere concesse all'interno della zona edificabile da parte del Municipio dopo preavviso dell'Ufficio cantonale per la Protezione della Natura.

Normative particolari:

1. Lungo i margini delle siepi e dei boschetti protetti e lungo i riali deve essere osservata una fascia di rispetto di almeno m 5,00. Essa va mantenuta allo stato naturale.

2. È vietato l'abbattimento o la capitozzatura degli alberi protetti. Qualsiasi intervento di potatura dovrà essere affidato a personale qualificato. Deroghe per l'abbattimento possono essere concesse dal Municipio.
3. È vietato manomettere le felci protette e il loro biotopo.
4. Le aree adiacenti agli affioramenti rocciosi devono essere mantenute prive di vegetazione tramite sfalcio annuale.

**Art. 22**  
**Sorveglianza**

Lo stato delle zone degli elementi d'interessi naturalistico-ambientale è regolarmente sorvegliato dal Municipio, il quale provvede ad organizzare eventuali interventi di gestione o la rivalorizzazione qualora fossero necessari. Per ogni intervento è richiesto il preavviso dell'Autorità.

**Art. 23**  
**Zone di pericolo**

Le zone di pericolo delimitano le zone all'interno delle quali sono stati rilevati dissesti geologici idrogeologici o avvenimenti valangari tali da creare pericolo per le persone, gli animali e le cose. Qualsiasi intervento all'interno delle zone di pericolo deve tenere in considerazione gli aspetti particolari derivanti da detta limitazione.

**Art. 24**  
**Zone di protezione delle sorgenti**

Il Piano 1:2'000 e 1:10'000 riporta i piani di protezione delle sorgenti acqua potabile del Comune di Mergoscia. Per tutto quanto riguarda la gestione del territorio all'interno dei perimetri di protezione fa stato il relativo regolamento di applicazione adottato nell'ambito dello studio delle zone di protezione.

**Art. 25**  
**Costruzioni meritevoli di protezione**

Sono definiti edifici meritevoli di protezione:

- a. interesse cantonale
  - Chiesa parrocchiale S. Gottardo, casa parrocchiale mappale N° 54
- b. interesse comunale
  - Cappella di S. Antonio a Rivapiana mappale N° 161
  - Cappella di S. Vincenzo Ferrer a Busada mappale N° 31
  - Cappella della Madonna di Re a Lissoi mappale N° 101
  - Chiesetta ai Monti di Lego mappale N° 658

Qualsiasi intervento di riattazione o di risanamento previsto per gli oggetti citati deve essere progettato in stretta collaborazione con l'autorità cantonale competente.

I proprietari degli edifici meritevoli di protezione hanno l'obbligo di provvedere alla loro conservazione e ristrutturazione. Allo scopo di

salvaguardarne il valore paesaggistico il Municipio può prevedere distanze speciali o altre restrizioni particolari.

Il Comune può concedere sussidi per le opere di restauro degli oggetti meritevoli di protezione quando il sacrificio richiesto al proprietario risulta eccessivamente oneroso in relazione all'interesse pubblico dell'intervento.

**Art. 26**

**Punti panoramici**

I punti di vista segnalati sul piano devono essere dovutamente salvaguardati. In particolar modo il Municipio ha la facoltà di definire l'ubicazione esatta degli edifici o installazioni a protezione dei punti di vista. Sono inoltre vietate le piantagioni che precludono l'uso dei punti panoramici.

**Art. 27**

**Tutela dei ritrovamenti archeologici**

I contenuti archeologici del territorio comunale sono protetti in virtù del Decreto legislativo per la tutela dei ritrovamenti archeologici del 26 gennaio 1942.

Chiunque scavando nel proprio o nell'altrui terreno scoprisse oggetti archeologici, reliquie di tombe o di altre costruzioni deve sospendere lo scavo, provvedere perché nessuno manometta i ritrovamenti e darne immediata comunicazione al Municipio e all'Ufficio cantonale dei Monumenti storici del Dipartimento del Territorio.

**Art. 28**

**Opere di cinta**

Per opera di cinta s'intende quell'opera costruita a confine con un fondo privato che permette di proteggere la proprietà privata. L'opera di cinta in zona edificabile può avere un'altezza massima di m 1.00 e può essere eseguita mediante la messa a dimora di specie vegetali, costruzione di muri o mediante la combinazione di muri di cinta e cancellate in ferro.

**Art. 29**

**Edifici fuori zona edificabile**

(vedi art. 22 cpv. 4 NAPR in vigore).

**Art. 30**

**Zona senza particolare destinazione**

Sono i territori per i quali il Piano regolatore non prevede nessuna utilizzazione particolare e corrispondono alle aree improduttive della montagna, sistemi rocciosi, ecc.

## CAPITOLO IV

## PIANO DELLE ZONE EDIFICABILI

## Art. 31

## Zona dei nuclei

Comprende la parte edificata e le immediate adiacenze degli insediamenti originari di Rivapiana, Benitti, Lissoi, Busada e Fesnedo.

All'interno dei nuclei sono ammessi interventi di riattazione, trasformazione e ampliamenti oltre che la ricostruzione di edifici di cui è dimostrata la preesistenza.

Grado di sensibilità al rumore: II (art. 43 OIF).

Gli interventi edilizi devono rispettare le caratteristiche architettoniche e urbanistiche esistenti.

Norme particolari:

Edifici

- altezze delle gronde e dei colmi adeguate alle altezze consuete nel nucleo in particolare rispetto alle altezze degli edifici adiacenti
- tetto a due falde con colmo perpendicolare alle curve di livello, pendenza compresa tra il 50 - 80 %; coperture ammesse piode o tegole di cemento color grigio
- murature in sasso a secco o intonacate a facciavista
- le aperture devono essere eseguite secondo la tipologia esistente sia per quanto riguarda tipologia, proporzioni, uso dei materiali, serramenti, ecc.

Spazi adiacenti

Sono gli spazi direttamente adiacenti all'edificazione esistente. Detti spazi sono destinati alla posa degli arredi da giardino, ecc.

Tutti gli arredi, tavoli, pavimentazioni, ecc. devono essere eseguiti in pietra naturale e devono essere limitati alle reali necessità per l'uso dell'edificio principale.

Spazi verdi

Sono gli interni degli edifici all'interno del nucleo che devono essere salvaguardati. In particolar modo devono essere mantenuti a verde o coltivati con orti, ecc.

Gli spazi pubblici

Corrispondono ai viottoli e le piazze di proprietà comunale all'interno del nucleo. Il Municipio provvede alla manutenzione e all'arredo di detti spazi in armonia con i valori ambientali della zona.

**Art. 32**  
**Zona residenziale**  
**estensiva**

1. La zona edificabile estensiva è destinata alla costruzione di residenze primarie e secondarie oltre che ad attività economiche e artigianali compatibili con la destinazione della zona.
2. Parametri edilizi
  - Altezza massima degli edifici: m 10.00 alla gronda  
m 12.00 al colmo
  - Tetto a falde: pendenza compresa tra il 30/80 %
  - Indice massimo di occupazione: 30 %
  - Indice di sfruttamento massimo: 0,5
3. Grado di sensibilità al rumore: II (art. 43 OIF).

**Art. 33**  
**Zona residenziale**  
**primaria**

1. La zona residenziale è destinata alla realizzazione di residenza primaria e attività economiche e artigianali compatibili con la residenza.
2. Parametri edilizi
  - Altezza massima degli edifici: m 10,00 alla gronda  
m 12,00 al colmo
  - Tetto a falde: pendenza compresa tra il 30/80 %
  - Indice massimo di occupazione: 30 %  
" di sfruttamento : 0,5
3. Grado di sensibilità al rumore: II (art. 43 OIF).

## CAPITOLO V

## PIANO DEGLI EDIFICI E SPAZI PUBBLICI

## Art. 34

## Edifici di interesse pubblico

- a. Palazzo comunale e mappale N° 57
- b. Chiesa parrocchiale di S. Gottardo mappale N° 54  
Cappella di S. Antonio a Rivapiana mappale N° 161  
Cappella di S. Vincenzo Fener a Busada mappale N° 31  
Cappella della Madonna di Re a Lissoi mappale N° 101  
Chiesetta ai Monti di Lego mappale N° 658
- c. Magazzino comunale mappale N° 551 parz.
- d. Impianto di depurazione mappale N° 819

## Art. 35

## Attrezzature pubbliche

- a. Cimitero mappale N° 551
- b. Verde pubblico e parco giochi mappale N° 550
- c. Posteggio Monda mappale N° 401  
Posteggio Benitt mappale N° 64 e 65 parz.  
Posteggio Lissoi mappale N° 64 parz.  
Posteggio Busada mappale N° 7 e 22 parz.  
Posteggio Rivapiana mappale N° 158, 159 e 160 parz.  
Posteggio Rivapiana mappale N° 182 parz.  
Posteggio Rivapiana mappale N° 178, 180, 181 e 183 parz.  
Posteggio Rivapiana mappale N° 791  
Posteggio Campgl mappale N° 243 e 723 parz.  
Posteggio Fesned mappale N° 707  
Posteggio Ropiana mappale N° 780



## CAPITOLO VI

## PIANO VIARIO

**Art. 36**  
**Gerarchia**  
**stradale**

Le superfici destinate agli spostamenti sono così suddivise

a. Le strade

- strada di collegamento principale
- strade di servizio
- altre strade

b. Passi pedonali

- sentieri escursionistici
- piazze e viottoli all'interno dei nuclei.

Il Piano del traffico indica la larghezza e il tipo d'uso della strada.

La realizzazione di nuove strade come pure eventuali correzioni di strade e sentieri esistenti dovranno essere definiti mediante l'elaborazione di progetti esecutivi e messi in opera mediante la procedura prevista dalla Legge sulle strade.

**Art. 37**  
**Distanza**  
**dalle strade**

1. In mancanza di linee di arretramento o di costruzione nell'ambito di nuove costruzioni, ricostruzioni, riattamenti e ampliamenti per gli edifici principali e accessori devono essere rispettate le seguenti distanze dal ciglio esistente della strada:
  - dalla strada di collegamento principale e di servizio m 4,00.
2. Distanza dei corpi tecnici:  
I corpi tecnici quali scalini e simili possono sorgere all'interno delle linee di arretramento alla condizione che non siano di pregiudizio alla sicurezza stradale
3. Distanza delle opere di cinta:  
Opere di cinta come definiti dall'art. 28 devono mantenere una distanza di almeno 0.50 dal ciglio stradale e devono garantire una visibilità di almeno m 40.0 misurati ad una altezza dal suolo di m 1.20
4. Distanza cancelli o catene:  
Cancelli, porte o catene di delimitazione di spazi utilizzati per il parcheggio di autovetture devono mantenere una distanza di almeno m 5.0 dal ciglio stradale. Deroche sono concesse qualora detti ingegni sono muniti di funzionamento automatico.

Il Municipio può concedere deroghe alle distanze minime prescritte per particolari problemi tecnico/urbanistici, per questioni estetiche della costruzione, in ogni caso unicamente se le strade sono state definitivamente sistemate o che la concessione della deroga non precluda i futuri allargamenti stradali.

**Art. 38**  
**Posteggi**

In casi di ampliamento, di nuove costruzione o di ricostruzione o trasformazione di edifici esistenti è fatto obbligo all'istante di creare i necessari posteggi in base ai parametri fissati qui di seguito:

- abitazioni: 1 posto auto per ogni appartamento
- attività economiche e artigianale: da quantificare volta per volta in base all'attività prevista.

Quando la realizzazione dei posteggi necessari al momento del collaudo della nuova costruzione è oggettivamente impossibile come pure quando la costruzione di posteggi all'interno del nucleo è vietata per motivi ambientali il Municipio provvede a prelevare un contributo sostitutivo per ogni posteggio mancante pari al 25 % del costo di costruzione di un posteggio compreso il costo del terreno.

## CAPITOLO VII

## DISPOSIZIONI FINALI

**Art. 39**  
**Norme transitorie**  
**e finali**

1. Nelle presenti norme di attuazione del piano regolatore entrano in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.
2. Sono abrogate le norme di attuazione del piano regolatore del 21 luglio 1982 e successive modifiche
3. Per quanto riguarda gli edifici fuori zona edificabile si richiama la decisione del Consiglio di Stato del 3 aprile 1996 ( approvazione inventario degli edifici fuori zona edificabile)